

Trattenimento in servizio personale della scuola

Corre l'obbligo ricordare, che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ha disposto che, **il personale della scuola** impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, **possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni.**

Dai 65 anni, limite ordinamentale, ai 68 anni, o per la vecchiaia dai 67 ai 70 anni. Tanto, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso d'istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto ai trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Ne scaturisce che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.